



Bergamo con provvedimento del 27.06.2025 per la durata di mesi quattro, prorogata sino al 20.02.2026 con provvedimento del 28.10.2025;

in data 17.06.2025, la Camera di Commercio di Bergamo ha nominato, quale esperto nella composizione negoziata, il dott. Elio Ghitti;

nella relazione redatta ai sensi dell'art. 17 comma ottavo c.c.i.i., l'esperto, dopo avere illustrato le circostanze che lo avevano condotto a concludere per la insussistenza dei presupposti "per la prosecuzione delle trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione idonea, tra quelle previste all'art. 23, c. 1 e c. 2, lett. a) e b), CCII, al superamento della situazione di crisi in corso", ha dichiarato concluso il proprio incarico attestando "le trattative con i creditori di GBC, pur nell'impossibilità di proporre una proposta di soddisfacimento, si sono svolte secondo correttezza e buona fede";

in data 20.04.2026, entro il termine consessole dal Tribunale ex artt. 25 sexies e 40 c.c.i.i., G.B.C. s.r.l. unipersonale ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, I e II c., c.c.i.i.;

considerato che:

ai sensi dell'art. 25 sexies c.c.i.i., la valutazione rimessa al Tribunale, è, allo stato, di mera ritualità, in funzione del semplice accesso al procedimento di omologazione, dovendo la delibazione piena di legittimazione sostanziale e convenienza economica essere rimessa all'esito dell'istruttoria;

la proposta può dirsi "rituale" con riguardo alla completezza della documentazione, poiché essa:

dà conto del rituale accesso alla composizione negoziata e della sua conclusione entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta in esame, nonché – quanto meno sulla base di quanto illustrato dall'esperto nella sua relazione finale – di buona fede e correttezza nella gestione delle trattative con i creditori;

documenta il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 c.c.i.i., come pure lo stato di "crisi";

enuncia il piano di liquidazione, che prevede, in sintesi, la cessazione dell'attività di G.B.C. s.r.l. unipersonale e la liquidazione dell'intero patrimonio della società, in un arco di tempo compreso tra l'omologazione del concordato semplificato e il 30 aprile 2028;

l'esecuzione della proposta condurrebbe al pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati sino al grado ex art. 2778 n. 18 c.c., al pagamento dei crediti privilegiati al grado ex art. 2778 n. 19 c.c. in una percentuale pari al 4%, nonché al pagamento dei crediti chirografari, anche degradati, in una percentuale pari al 1,87%;

dato atto che non occorre acquisire la relazione finale dell'esperto, già agli atti, ma solo i pareri di quest'ultimo e del designando ausiliario;

P.Q.M.

dispone l'acquisizione del parere dell'esperto di cui all'art. 25 sexies comma terzo c.c.i.i. entro il 20 maggio 2026;

nomina ausiliario il rag. Alessandro Testa;

assegna a quest'ultimo il termine del 01.06.2026 per il deposito del parere di cui all'art. 25 sexies comma quarto c.c.i.i.;

fissa udienza cartolare per l'eventuale omologa del concordato per il giorno 20 luglio 2026 (orario non indicato, stante il carattere figurato dell'incombente);

visto l'art. 25 sexies comma quarto c.c.i.i., assegna ai creditori e agli interessati il termine del 10 luglio 2026 per costituirsi in giudizio ai fini dell'eventuale opposizione all'omologazione;

assegna altresì a tutti i soggetti costituiti e all'ausiliario il termine del 20 luglio 2026 per il deposito di brevi note di trattazione scritta;

dispone il deposito di un fondo spese di euro 15.000,00 da effettuarsi entro il 18 maggio 2026;

ordina alla società ricorrente di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 25 sexies comma quarto c.c.i.i., con le modalità previste da tale norma, entro il 05 giugno 2026, altresì indicando le modalità

di accesso a data room virtuale, contenente tutta la documentazione relativa alla proposta di concordato e a quella versata nell'ambito della pregressa composizione negoziata, cui i creditori potranno accedere ai fini delle valutazioni di competenza;

asigna alla società ricorrente il termine del 30 giugno 2026 per documentare le comunicazioni ai creditori.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Bergamo, li 06 maggio 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA